

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

II^a SEZIONE

L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 Febbraio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

1° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Scino Avv. Mario Antonio – Componenti;– Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELL’ A.S. CISCO CALCIO ROMA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI CANIO PAOLO SEGUITO GARA CISCO CALCIO ROMA /BENEVENTO DEL 29.1.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 121/C del 29.1.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.S. Cisco Calcio Roma S.r.l. di Roma e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO DELLA S.S.C. VENEZIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. D’ADDERIO FULVIO SEGUITO GARA SASSUOLO/VENEZIA DEL 3.2.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)

La C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Venezia di Venezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Iadecola Avv. Gianfranco, Delfini Prof. Francesco, Moscati Prof. Enrico, Conte Prof. Emanuele – Componenti;– Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. PESCE GIULIANO;**

- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 50.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ART. 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 91, COMMA 2 N.O.I.F. E 2, COMMA 4 DEL PREVIGENTE C.G.S., OGGI 4, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 23/CDN del 10.1.2008)

La C.G.F in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni annulla la sanzione di punti 1 in classifica. Conferma nel resto. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI PETRAZZUOLO AMEDEO E SORRENTINO TONINO; AMMENDA DI €10.000,00 CON DIFFIDA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VERONA/CAVESE DEL 3.2.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 125/C del 4.2.2008)**

La C.G.F dichiara inammissibile per intervenuta rinuncia il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de Tirreni (Salerno) per la posizione del calciatore Sorrentino Tonino e respinge per il resto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3° Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Conte Prof Emanuele, Delfini Prof. Francesco, Moscati Prof. Enrico, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti;– Catania Dr. Raimondo Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 5) **RICORSO DELLA S.S. MANFREDONIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 11 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI OGGI TRASFUSO NELL'ART. 14 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 25/CDN del 18.1.2008)**

La C.G.F accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Manfredonia Calcio S.r.l. di Manfredonia (Foggia) e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad Euro 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 14 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete